



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo
ISCHIA
- Sezione Tecnica-Operativa -

Ordinanza n. 138/2011

Il TV (CP) Sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia.

VISTO il dispaccio prot. n. 0050449, in data 27.05.2011, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. III;

VISTO il dispaccio prot. n. 0056740, in data 16.06.2011, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. III;

CONSIDERATO che l'isola d'Ischia, per la presenza di zone boschive, è potenzialmente interessata da fenomeni d'incendio, in particolar modo durante il periodo estivo;

CONSIDERATO che le operazioni antincendio boschivo (d'ora in poi "operazioni AIB") con prelievo di acqua di mare, gestite e/o coordinate dal Dipartimento della Protezione Civile e/o dalle sue articolazioni periferiche, per espresso indirizzo del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto devono considerarsi prioritarie in quanto configuranti un "servizio di soccorso pubblico" e, pertanto, devono essere per quanto possibile agevolate anche attraverso l'adozione di una specifica regolamentazione, senza comunque pregiudicare la sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti del mare in genere;

CONSIDERATO l'elevato volume di traffico di unità, sia da diporto che da traffico, caratterizzante le acque del Circondario Marittimo di Ischia, che fa peraltro registrare un considerevole incremento durante il periodo estivo;

RITENUTO che, salvo i casi di forza maggiore e le situazioni di necessità che rimangono nella esclusiva discrezionalità e responsabilità del pilota del mezzo aereo, appare necessario regolamentare ai soli fini della sicurezza della navigazione, le operazioni di ammaraggio e decollo negli specchi acquei di giurisdizione degli aeromobili impegnati nelle operazioni di spegnimento incendi, nonché quella di prelievo a mezzo velivoli ad ala rotante, al fine di evitare possibili situazioni di pericoli in mare;

VISTA la nota fax. prot. n. 02.01.4/21526, in data del 29.11.2011 di questo Comando;

VISTI il foglio prot. n. 22180 in data 12.12.2011 dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio, il foglio prot. n. 21606 in data 30.11.2011 dell'Ufficio Locale Marittimo di Lacco Ameno, il foglio prot. n. 22192 in data 12.12.2011 dell'Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola ed il foglio in data 20.12.2011 della Delegazione di Spiaggia di S. Angelo;

VISTO il decreto 1 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI gli art. 3 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

che in caso di emergenza per incendi boschivi, le zone di mare antistanti il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Ischia, ad una distanza non inferiore a 500 mt. dalla costa, possono essere utilizzate per operazioni di ammaraggio, prelievo di acqua di mare e decollo di aeromobili impegnati nella lotta antincendio;

per quanto sopra:

ORDINA

ART. 1

Lungo il litorale del Circondario Marittimo di Ischia, le operazioni di ammaraggio, decollo e prelievo di acqua ai fini della lotta antincendio possono normalmente essere effettuate nelle sotto elencate aree (rappresentate nell'allegata planimetrica):

OPERAZIONI MEDIANTE VELIVOLI AD ALA FISSA CON RIFORNIMENTO A VOLO RADENTE

- ZONA A)** (LATO NORD DELL'ISOLA D'ISCHIA):
- A) LAT. 40° 46' N – LONG. 013° 56' E
 - B) LAT. 40° 46'.2 N – LONG. 013° 56' E
 - C) LAT. 40° 46'.2 N – LONG. 013° 54'.9 E
 - D) LAT. 40° 46' N – LONG. 013° 54'.9 E
- ZONA B)** (LATO OVEST DELL'ISOLA D'ISCHIA):
- A) LAT. 40° 44' N – LONG. 013° 50'.6 E
 - B) LAT. 40° 44' N – LONG. 013° 50'.9 E
 - C) LAT. 40° 43'.2 N – LONG. 013° 50'.9 E
 - D) LAT. 40° 43'.2 N – LONG. 013° 50'.6 E
- ZONA C)** (LATO SUD DELL'ISOLA D'ISCHIA):
- A) LAT. 40° 41'.8 N – LONG. 013° 56' E
 - B) LAT. 40° 41'.6 N – LONG. 013° 56' E
 - C) LAT. 40° 41'.6 N – LONG. 013° 57.1 E
 - D) LAT. 40° 41'.8 N – LONG. 013° 57.1 E

OPERAZIONI MEDIANTE ELICOTTERO CON RIFORNIMENTO VERTICALE – AREA CIRCOLARE CENTRATA SUI SEGUENTI PUNTI NAUTICI AVENTE UN RAGGIO DI MT. 100:

- ZONA D)** LAT. 40° 45'.2 N – LONG. 013° 56' E
- ZONA E)** LAT. 40° 43'.6 N – LONG. 013° 51'.1 E
- ZONA F)** LAT. 40° 42'.2 N – LONG. 013° 56'.4 E

ART. 2

Nel caso di avverse condizioni od altre cause che secondo le valutazioni del comandante del velivolo impiegato nella "operazioni A.I.B.", impediscano e/o sconsiglino l'effettuazione delle operazioni di cui al presente nelle aree di cui all'art. 1, previa comunicazione alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia e salvo diversa contraria disposizione di quest'ultima per la contingente situazione dell'area individuata, il comandante del velivolo può utilizzare qualsiasi tratto di mare con distanza non inferiore ai 500 mt dalla costa.

ART. 3

Per la presenza di traffico di navi e natanti, sono normalmente interdette le operazioni di ammaraggio, rifornimento idrico e decollo all'interno degli specchi acquei portuali ed in prossimità delle imboccature dei porti del circondario marittimo di Ischia, entro il raggio di 1.000 metri dalle stesse.

ART. 4

Rimane comunque responsabilità del comandante del velivolo determinare l'adeguatezza dello specchio acqueo indicato e/o prescelto, effettuando una preventiva ricognizione in volo al fine di accertare:

- ✓ l'esistenza di uno spazio circostante di ampiezza adeguata e libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di avvicinamento, ammaraggio, rifornimento idrico e decollo;
- ✓ lo sgombero dell'area di natanti, persone o cose che possano creare ostacolo o subire danni;
- ✓ lo stato della superficie del mare e la direzione del vento in relazione alle operazioni da effettuarsi.

ART. 5

Durante le operazioni di ammaraggio, rifornimento e decollo dei velivoli impegnati nella lotta antincendio, tutte le navi, i natanti e le persone devono prestare attenzione alle manovre degli aeromobili, allontanandosi immediatamente dall'area interessata, evitando di creare intralcio e mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nelle "operazioni A.I.B.".

ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisce più grave reato, a norma degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dall'art. 53 del D.Lgs. 171/05.

Tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicazione sarà garantita mediante affissione all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario, pubblicazione sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/ischia, nonché mediante invio alle Istituzioni/Ente/Comandi interessati e/o coinvolti in "operazioni A.I.B.". che comportino prelievi di acqua di mare.-

Ischia, 28 dicembre 2011

**f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Dario AMBROSINO**

***Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografa e
conservata presso questo ufficio –
Art. 19 DPR 445/2000***

ZONA "A"

ZONA "D"

ZONA "F"

ZONA "C"

ZONA "E"

ZONA "B"

